

REPUBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 maggio 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio e richieste di ABBONAMENTO rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - AREA COMMERCIALE, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché sul Servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

✓ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 3741.

Autorecupero del patrimonio immobiliare. Schema tipo di convenzione di cui all'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 Pag. 4

✓ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 1999, n. 5638.

Determinazione dei parametri per la definizione dello stato di bisogno degli invalidi del lavoro e rivalutazione dell'assegnamento per il biennio 1999-2000 .. Pag. 5

✓ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 446.

Comune di Magliano Sabino (Rieti). Variante al piano regolatore generale, località Frangellini. Approvazione. Pag. 6

✓ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 468.

Individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Comune di Barbarano Romano «sorgente di Fontana Fica, Pisciarellino, Canale e del Pozzo di S. Quirico» Pag. 8

✗ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 529.

Individuazione del periodo di massimo rischio di incendi boschivi per l'anno 2000 e conseguente dichiarazione dello stato di grave pericolosità Pag. 15

✗ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 581.

Programma annuale degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi per l'anno 2000 Pag. 17

✗ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2000, n. 769.

Comune di Onano (Viterbo). Variante di adeguamento al piano regolatore generale. Deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 20 giugno 1997. Approvazione Pag. 20

✗ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2000, n. 839.

Pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio della deliberazione n. 5638 del 30 novembre 1999 concernente; Determinazione dei parametri per la definizione dello stato di bisogno degli invalidi del lavoro e rivalutazione dell'assegnamento per il biennio 1999-2000. Pag. 22

✗ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2000, n. 848.

Comune di Roma. Variante alle N.T.A. per piano regolatore generale relativa all'art. 4, punto 4, lettera d). Delibera consiliare n. 118 del 20 giugno 1996. Approvazione Pag. 22

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 FEB. 2000

ADDI' 29 FEB. 2000

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALBANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARSONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: ALBANDRI - AMATI - DONATO -

.....
DELIBERAZIONE N° 581

OGGETTO: Programma annuale degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi per l'anno 2000.



OGGETTO: programma annuale degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi per l'anno 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la Legge 1.3.1975, n. 47, in materia di boschi;
- VISTO il D.P.R. 24.7.1977, n. 616, che detta norme in materia di decentramento amministrativo;
- VISTA la Legge regionale 11.4.1985, n. 37, in materia di Protezione civile;
- TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio regionale 15.6.1988, n. 669, che fissa i criteri e gli obiettivi dell'attività regionale in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, ribaditi anche nella successiva deliberazione 31.5.1989, n. 925;
- TENUTO CONTO della Convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero per le Politiche agricole per l'impiego del Corpo forestale dello Stato per la realizzazione delle competenze regionali, approvata con la Deliberazione della Giunta regionale 14.11.1989, n. 9577;
- VISTA la Legge 11.8.1991, n. 266, che detta norme sulle attività di volontariato;
- VISTA la Legge regionale 18.11.1991, n. 74, che istituisce strutture regionali e ne definisce le competenze in materia di utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;
- VISTA la Legge 24.2.1992, n. 225, che istituisce e disciplina il Servizio nazionale di Protezione civile;
- TENUTO CONTO della deliberazione della Giunta Regionale 5484/1992;
- VISTA la Legge 8.8.1995, n. 339, in materia di incendi boschivi;
- VISTE la Legge 15.3.1997, n. 59, e la Legge 15.5.1997, n. 127, che conferiscono funzioni e compiti dello Stato alle Regioni;
- TENUTO CONTO della Convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero dell'Interno per l'impiego del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il potenziamento dei dispositivi di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, approvata con la Deliberazione della Giunta regionale 17.6.1997, n. 3622;
- VISTO il Decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della citata legge 15.3.1997, n. 59;
- TENUTO CONTO dell'atto di indirizzo e coordinamento diretto agli Ispettorati regionali dei due Corpi nazionali convenzionati come sopra specificato (C.F.S. e C.N.V.V.F.) adottato con la propria precedente deliberazione 9.6.1998, n. 2368. Concernente la realizzazione delle sale operative unificate e la collocazione della centrale di comando e controllo del sistema di rilevazione automatica degli incendi boschivi, in corso di realizzazione presso il Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato;



VISTO il "programma annuale degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi per l'anno 2000" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;

UDITO il parere della Commissione Consiliare competente

ALL'UNANIMITÀ

06 MAR. 2000

DELIBERA



1. di approvare il "Programma annuale degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi per l'anno 2000" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
2. di autorizzare l'impegno dell'intera somma, disponibile sul cap. 52412, E.F. 2000, corrispondente a £. 4.400.000.000= (quattromiliardiquattrocentomilioni) da ripartire secondo il criterio di cui al successivo punto 7;
3. di prorogare per l'anno 2000, per mezzo del tacito rinnovo, la convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, conferendo mandato alla Struttura competente di riformulare il protocollo tecnico in modo da privilegiare ulteriormente il controllo del territorio;
4. di confermare l'utilizzazione della convenzione col Corpo Forestale dello Stato;
5. di ribadire l'Atto di indirizzo e coordinamento contenuto nella propria precedente Deliberazione 9.6.1998, n. 2368;
6. di confermare le Linee guida per gli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nel quadro delle competenze in materia di Protezione civile, approvate con la precedente Deliberazione 20 aprile 1998, n. 1413;
7. che le risorse disponibili sul capitolo 52412 del bilancio di previsione per l'esercizio 2000 vengano destinate preliminarmente alla copertura delle esigenze da rappresentarsi dal Coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato ed, entro un importo corrispondente, a quelle da rappresentarsi dall'Ispettorato regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e - successivamente - alle Comunità montane - ed alle Province per le zone boscate non montane - ripartendo tra di esse il residuo in base al parametro rappresentato dalla superficie boscata ricadente nei rispettivi territori secondo quanto previsto dalla precedente Deliberazione 5484/1992 e riportato nella tabella "A" che, allegata alla presente Deliberazione, ne costituisce parte integrante;
8. che le risorse di cui sopra vengano liquidate anticipatamente alle spese da realizzarsi tramite di esse, per consentire la migliore economicità nell'assolvimento delle competenze istituzionali e nel rispetto delle autonomie locali;
9. che, per quanto riguarda le strutture del Corpo Forestale dello Stato, le risorse vengano accreditate, in qualità di funzionari delegati, ai Coordinatori regionale e provinciali pro tempore.

10
Inoltre, con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

per e' attuazione del programma in parola e per il collegamento tra le operative e Regione e incaricato il Direttore del D.D.P. Aluberti e Patrizi con apposta alla

Il Presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della Legge 15.5.97, n. 127.

Il Presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, contestualmente, verrà ripetuta la pubblicazione della Deliberazione di individuazione del periodo di massimo rischio di incendi boschivi per l'anno 2000.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

TABELLA "A"

Ente	Prov.	n. comuni	HA area boscata	% dei boschi regionali	
Comunità I	VT	7	16.127	1,35	
Comunità II	VT	7	51.100	4,28	
Comunità III	RM	2	24.556	2,06	
Comunità IV	RI	12	20.649	1,73	
Comunità V	RI	13	122.949	10,30	
Comunità VI	RI	9	69.691	5,84	
Comunità VII	RI	7	77.984	6,53	
Comunità VIII	RI	16	31.387	2,63	
Comunità IX	RI-RM	20	35.392	2,97	
Comunità X	FR-RM	33	55.663	4,56	
Comunità XI	RM	12	28.040	2,35	
Comunità XII	FR	16	63.970	5,36	
Comunità XIII	FR-LT-RM	24	100.477	8,42	
Comunità XIV	FR	19	33.519	2,81	
Comunità XV	FR	18	37.638	3,15	
Comunità XVI	FR-LT	12	70.402	5,90	
Comunità XVII	FR-LT	11	62.167	5,21	
Comunità montane		totale	238	901.711	75,56
Provincia di	FR	16	15.561	1,30	
Provincia di	LT	10	27.198	2,28	
Provincia di	RI	14	4.836	0,41	
Provincia di	RM	52	126.224	10,58	
Provincia di	VT	46	117.869	9,88	
Province		totale	138	291.688	24,44
Enti locali		totale	376	1.193.399	100,00

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official seal. The signature is a cursive-style name.




CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
URBANISTICA - ASSETTO DEL TERRITORIO
AMBIENTE - ECOLOGIA - PARCHI - ENERGIA - CASA

IL PRESIDENTE

Al Presidente
della Giunta Regionale
Settore III - Uff. 5°
Rapporti con il Consiglio



Al Direttore del Dipartimento
Funzione istituzionale

e, p.c. Presidente del Consiglio Regionale

LORO SEDI

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	
S 002173	25.02.00
CAT.....	CL..... FASC.....

REGIONE LAZIO SEGRETERIA GIUNTA ARRIVO
28 FEB. 2000
- 2613 -

OGGETTO: Schema D.G.R. 1201/1 "Programma annuale degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, per l'anno 2000".

La 1^a Commissione Consiliare, nella seduta del 25 febbraio 2000, ha preso in esame lo schema D.G.R. in oggetto e, all'unanimità, ha espresso parere favorevole al testo assegnato.

REGIONE LAZIO SEGRETERIA GIUNTA	
28 FEB. 2000	
CLASSIFICA	5 ^o MESSO 2



Renzo Carella



ALLEG. alla DELIB. N.
DEL
[Handwritten signature]

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO UTILIZZO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI

*DIPARTIMENTO
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE*

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI PER L'ANNO 2000

[Handwritten signature]



1. COMPETENZE

La prevenzione e la lotta agli incendi boschivi rientrano nel novero delle competenze in materia di protezione civile. Operando in tale ottica, la Regione Lazio, nell'ambito del processo di razionalizzazione delle proprie strutture, avviato con la D.G.R. 333/97 e portato a compimento con la D.G.R. 4119/99, ha collocato l'esercizio delle proprie competenze in materia nella Struttura di Protezione civile.

1.1. COMUNI

La legge 24.2.1992, n. 225, attribuisce al Sindaco autorità di protezione civile. Ad esso competono la predisposizione, l'organizzazione e la realizzazione delle misure e dei dispositivi operativi per prevenire, contrastare e mitigare gli effetti degli eventi calamitosi tra i quali lo svilupparsi ed il propagarsi del fuoco.

Il comune predispone un proprio piano operativo, avvalendosi dell'assistenza del C.F.S. ed individuando le proprie risorse operative.

Il comune ha facoltà anche di istituire un proprio servizio operativo, nell'ambito dell'organico municipale, oppure, quanto meno, una squadra di dipendenti operativi; ma si presenta assai più semplice l'opportunità di promuovere un Gruppo comunale di volontariato la cui costituzione può essere comunque considerata una risposta alle esigenze di emergenza.

E' anche possibile che il comune stipuli convenzioni con Associazioni di volontariato, purché esse risultino iscritte al Registro regionale la consistenza del quale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

1.2. COMUNITA' MONTANE


La legge regionale 4 e 5/1997 individua la Comunità montana quale titolare della competenza in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

La Comunità montana predispone un proprio piano operativo, avvalendosi dell'assistenza del C.F.S. ed individuando le proprie risorse operative.

I comuni che ne fanno parte possono gestire le proprie competenze in forma associata consortile al fine di conseguire economie di scala. La Comunità montana può ottenere ulteriori vantaggi operativi e finanziari offrendo in regime convenzionale servizi operativi anche ad altri comuni fuori dal proprio territorio.

Anche le Comunità montane, oltre ad avvalersi dei Gruppi comunali di volontariato conferiti dai comuni, possono stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato, purché esse risultino iscritte al Registro regionale.

Le Comunità montane che hanno dimostrato interesse e capacità detengono i veicoli polifunzionali di proprietà della Regione dei quali sono tenute a garantire l'operatività.

The image shows an official circular stamp of the Regione Lazio, partially obscured by a handwritten signature. The stamp contains the text 'REGIONE LAZIO' and 'DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE'. The signature is written in dark ink over the stamp.

Laddove il personale dell'Ente non sia sufficiente, possono essere stipulate convenzioni ad hoc con Associazioni di volontariato che possano mettere a disposizione loro aderenti muniti dei requisiti idonei. Tali convenzioni, ove adottate, hanno dato risultati positivi. Se l'operatività dei mezzi non viene assicurata, l'affidamento viene revocato ed il veicolo diversamente collocato.

1.3. PROVINCE

Le competenze operative in materia di protezione civile delle Province attendono ancora una maggiore specificazione da parte della normativa regolamentare prevista dal il Decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali; tuttavia possono sin d'ora assumere iniziative che si integrino a sostegno di quelle degli altri Enti locali. In particolare, esse si configurano quali bacini privilegiati per iniziative di formazione indirizzate agli operatori degli Enti locali e delle Organizzazioni di volontariato. Esperienze in tal senso, ove realizzate, sono state molto apprezzate.

1.4. CORPO FORESTALE

Le competenze del Corpo sono fissate dalla normativa nazionale e regionale. In base alla Convenzione che lo lega alla Regione, viene individuato il fabbisogno finanziario per garantire il dispositivo di contrasto ed il funzionamento in continuo, per il periodo estivo, della struttura che consente la richiesta dell'intervento aereo alle Autorità centrali, cui è affidata tale competenza.

Anche il C.F.S. ha la possibilità di stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato, purché esse risultino iscritte al Registro regionale. Attraverso tali convenzioni, il Corpo può acquisire anche una collaborazione operativa per l'impiego dei propri mezzi.

1.5. CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

Anche per l'anno 2000, la Convenzione con il Corpo nazionale dei V.V.F. per l'antincendio boschivo viene mantenuta attraverso il previsto rinnovo tacito.

In relazione all'esperienza degli anni passati l'allegato tecnico alla Convenzione relativo alla prossima stagione estiva verrà perfezionato al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

1. Ulteriore rafforzamento del dispositivo di prevenzione attraverso il controllo del territorio che dovrà essere ulteriormente frazionato esaltandone la flessibilità e la penetrazione nell'ambiente boschivo;
2. Destinazione di una parte delle risorse disponibili (orientativamente almeno il 25%) alle spese straordinarie derivanti dall'effettivo contrasto dell'evento "incendio boschivo in atto";

Le Associazioni di volontariato che possono essere prese in considerazione per la stipula di convenzioni, anche se a titolo gratuito, sono quelle iscritte al Registro regionale (istituito dalla legge regionale 28.6.1993, n. 29, in attuazione della legge 266/92) ed in particolare alla Sezione "Ambiente". Tra queste, quelle che operano nella Protezione civile sono iscritte anche all'Albo operativo, istituito dalla legge regionale 11.4.1985, n. 37, ed adeguato alle prescrizioni della Legge 11.8.1991, n. 266, dapprima dalla Deliberazione 27.10.1998, n. 5535, della Giunta regionale, ed, in via definitiva, dalla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e segnatamente dall'art. 197.

1.7. SALE OPERATIVE UNIFICATE

Istituite con l'Atto di indirizzo e coordinamento approvato con la Deliberazione 9.6.1998, n. 2368, della Giunta regionale, costituiscono la sede ove viene concretamente realizzato il coordinamento operativo di tutti gli Enti e di tutte le risorse umane e strumentali, comprese quelle del Volontariato registrato a termini di Legge, destinate alla prevenzione ed alla lotta agli incendi boschivi.

Le Sale operative unificate provinciali sono presidiate da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e sono aperte al contributo dei rappresentanti del Volontariato registrato a termini di legge.


Esse sono ubicate presso le sedi degli Ispettorati provinciali o dei Comandi provinciali di uno dei due Corpi, a seguito di accordi tra di loro e con la Struttura regionale competente.

Nel caso di eventi di portata straordinaria, verrà attivata anche la Sala operativa unificata regionale.

2. DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE

2.1. CRITERI

Alla base della ripartizione delle risorse che la Regione è in grado di porre in campo, viene confermato il criterio di proporzionalità diretta alle superfici di territorio



boscato, determinate nella Deliberazione 5484/92 della Giunta regionale che tiene conto delle superfici reali e di un fattore di correzione riferito all'indice di pericolosità delle zone.

Nessun limite viene posto per l'utilizzazione delle somme assegnate, che possono essere impiegate per tutte le attività previste dalla legge regionale 24.2.1974, n. 5.

Poiché la distribuzione ad ogni comune produrrebbe la polverizzazione delle risorse, esse vengono aggregate in relazione alle Comunità montane, che sono coinvolte nella lotta agli incendi boschivi anche con competenze proprie: in tal modo le risorse regionali, aggiunte a quelle proprie delle Comunità montane, sono in grado di sostenere progetti più ampi ed articolati.

Per quanto riguarda i territori boscati non compresi nelle Comunità montane, le somme corrispondenti vengono assegnate e trasferite alle Province.

2.2. MODALITA'

Per il finanziamento del programma annuale 2000 per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi, la Regione Lazio destina la somma di quattro miliardi e quattrocento milioni di lire, da ripartire come segue: in primo luogo dovrà essere presa in considerazione la formulazione del fabbisogno finanziario del Corpo Forestale dello Stato, presentata dal Coordinamento regionale; successivamente verrà presa in considerazione - entro la misura del precedente - la formulazione del fabbisogno finanziario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rappresentata dall'Ispettorato regionale; infine, la somma residua dovrà essere ripartita in proporzione al territorio boscato come indicato nella Deliberazione 5484/1992 come riportato nella Tabella "A" allegata alla Deliberazione che approva il presente programma.

Le risorse stanziare vengono trasferite interamente anticipate, eccezion fatta per quelle destinate agli straordinari del Corpo forestale relativi alle attività di spegnimento, che verranno liquidate a consuntivo, e per il 30% a saldo come previsto nella convenzione col Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

2.3. RENDICONTO

Entro il mese di febbraio 2001, i beneficiari dei trasferimenti finanziari operati in attuazione del presente programma produrranno alla Regione Lazio relazione sulle attività svolte e rendiconto sull'impiego delle risorse assegnate.

3. PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA'

Per l'anno 2000, il periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi nella Regione Lazio, è stato individuato, per ogni effetto, dal 15 giugno al 17 settembre, con Deliberazione della Giunta regionale.

3.1. PERIODI DI ALLERTA

Oltre al periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi, nella Regione Lazio si individuano altri periodi nei quali è necessario che tutti gli Enti e le Strutture competenti vigilino con particolare attenzione e si dispongano ad uno stato di particolare allerta in quanto si verificano alcune tra le condizioni che determinano i fattori di rischio di incendi boschivi.

Tali periodi - denominati "di allerta" - sono:

1. tutti i "fine settimana" compresi nell'arco di vigenza dell'ora legale;
2. tutti quelli nei quali si succedono, a brevi intervalli e/o consecutivamente, giorni festivi e/o festività infrasettimanali, civili e/o religiose (i cosiddetti "ponti");
3. i periodi delle vacanze scolastiche.

In detti periodi la vigilanza da parte degli Enti locali e del C.F.S. viene intensificata; inoltre, valutate le condizioni meteorologiche, gli Enti locali possono altresì, qualora lo ritengano opportuno, per motivi urgenti e contingibili e sentito il Coordinamento provinciale del C.F.S. estendere temporaneamente l'applicazione delle stesse prescrizioni indicate per il periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi o dettare norme più restrittive.

